



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - Tel. 0941/794696 - Fax. 0941/799714 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

PEC: SanFratello@pec.intradata.it

E-MAIL: sindaco@comunedisannfratello.it

Prot. n. _____
del _____

DETERMINAZIONE SINDACALE

n. 2 del 3/02/2015

Oggetto: annullamento d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., come recepita in Sicilia, della determinazione sindacale n. 4 del 13 marzo 2013, avente ad oggetto "*conferimento incarico per direzione lavori misure e contabilità e coordinamento in fase di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero e riutilizzazione dell'edificio comunale sito in via Telegrafi*".

IL SINDACO

Premesso che:

-con determinazione n. 4 del 13 marzo 2013, il Sindaco *pro-tempore* del Comune di San Fratello conferiva all'Ing. Calogero Ceraso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 1122, l'incarico per la direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo alla "*Progettazione dei lavori di recupero e riutilizzazione dell'edificio comunale sito in via Telegrafi*", per il quale il Comune di San Fratello era stato ammesso a finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito del "PON Sicurezza per lo sviluppo, Obiettivo Convergenza 2007/2013" giusta nota ministeriale prot. n. 1223 del 7 febbraio 2013;

-nelle premesse al predetto provvedimento sindacale si legge, tra le altre cose, che "*l'organico tecnico non ha figure professionali abilitate alla direzione dei lavori stante che in essi sono comprese il coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione e quant'altro*" e che "*per la prestazione in oggetto, l'importo stimato è tale per cui le Stazioni appaltanti, ai sensi del comma 11 dell'art. 17 della legge 109/1994, coordinata dalla legge regionale 7/2003, possono procedere all'affidamento dell'incarico a professionisti esterni di fiducia dell'Amministrazione*";

Considerato che:

-a ben guardare, il richiamato art. 17 co. 11 legge n. 109/1994 risultava, alla data di emissione della determina n. 4/2013, già abrogato dall'art. 256 del D. Lgs. 42 aprile 2006, n. 163;

-l'art. 267, comma 10, del D.P.R. 207/2010 stabilisce che i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a Euro 40.000, possono essere affidati, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'art. 125, comma 10, primo periodo;

-l'art. 125, comma 10, primo periodo del Codice stabilisce che l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo preventivamente individuati nel Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

-al predetto fine, l'art. 10 del Regolamento del Comune di San Fratello, rubricato "affidamento senza esperimento di una selezione pubblica" prevede che *"il conferimento senza previo esperimento di una selezione pubblica di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti esterni, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, è ammesso esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, che il Dirigente responsabile del centro di responsabilità dovrà attestare nella determinazione di conferimento:*

a) *insostituibilità dell'incaricando in relazione al contenuto e all'oggetto della prestazione;*

b) *precedente selezione pubblica andata deserta o, comunque, risultata infruttuosa;*

c) *estrema urgenza non imputabile all'Amministrazione;*

d) *importo preventivato inferiore a Euro 5.000,00 in questo caso il confronto si farà tra i soggetti già segnalatisi presso questo Comune;*

e) *per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolare interpretazioni o elaborazioni"*

Ritenuto che:

-da un esame attento della più volte citata determina emerge che:

1) non risulta rispettato il disposto di cui all'art. 10 del vigente Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi - a cui, come visto in premessa, rinvia l'art. 125 co. 10 del Codice dei contratti - dal momento che non sembra ricorrere alcuno dei presupposti ivi indicati ai fini del conferimento dell'incarico senza il previo esperimento di una selezione pubblica;

2) non viene, in ogni caso, indicato l'importo del compenso previsto per il professionista, risultando agli atti soltanto un preventivo di spesa trasmesso dal predetto Ing. Ceraso, pari esattamente alla somma inserita nel quadro economico per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico, di guisa che non risulta nemmeno realizzata alcuna economia, che invece potrebbe essere benissimo conseguita tramite una selezione tra professionisti da effettuarsi con il criterio del maggior ribasso o altro criterio equipollente;

3) in ogni caso ancora, non risulta che nell'ambito del progetto in questione possa sussistere una competenza sindacale all'emanazione del provvedimento di conferimento

dell'incarico professionale, trattandosi di atto gestionale e in quanto tale rientrante piuttosto nelle competenze del Responsabile del procedimento;

-da informazioni assunte presso il Ministero dell'Interno, sarebbe imminente da parte di quest'ultimo l'avvio del procedimento di decadenza dal predetto finanziamento, e ciò a causa di una serie di incongruenze e/o di irregolarità, rinvenibili anche e soprattutto nel confezionamento della determinazione sindacale n. 4 del 13 marzo 2013, rilevate nel corso dell'attuazione del predetto progetto;

Ritenuto che

-sussistendo i presupposti contemplati dall'art. 21-*nonies* della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e conformemente al principio del *contrarius actus* in materia di esercizio del potere pubblicistico di autotutela, anche in accoglimento dei rilievi pervenuti dal Ministero dell'Interno e al fine scongiurare l'intenzione di dichiarare il Comune di San Fratello decaduto dal beneficio del citato finanziamento, si stima utile pronunciare l'annullamento d'ufficio della determinazione sindacale n. 4 del 13 marzo 2013;

-dinanzi alla descritta attività provvedimentale, non sussiste alcun margine apprezzabile di convalida della determina oggetto di annullamento, né in capo al professionista destinatario della medesima sussiste alcun affidamento, e ciò perché:

a) il provvedimento è irrimediabilmente illegittimo per le ragioni fin qui dettagliatamente illustrate;

b) non risulta agli atti dell'Amministrazione che sia stato fin qui compiuto alcun genere di attività;

c) in ogni caso, anche a voler confermare il contenuto del provvedimento di conferimento dell'incarico in commento, lo stesso finirebbe per non essere liquidato al professionista se - come, in assenza di correttivi, appare altamente probabile - il Ministero dell'Interno dovesse dichiarare il Comune di San Fratello decaduto dal finanziamento in esame;

d) nulla osta al suddetto professionista di partecipare alla selezione pubblica che verrà immediatamente indetta per il nuovo affidamento del medesimo incarico;

Ritenuto, infine, che:

nel caso di specie é possibile prescindere dalla notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento, e ciò sia per le ragioni di celerità meglio descritte nelle premesse alla presente determina (rischio di decadenza dal finanziamento ministeriale) e coincidenti con il disposto dell'art. 7 co. 1 legge n. 241/90 e ss.mm.ii., sia perché, alla luce dei molteplici e gravi vizi di legittimità fin qui evidenziati, il presente provvedimento di annullamento riveste carattere vincolato; pertanto, il contributo che deriverebbe dalla partecipazione del destinatario al procedimento non condurrebbe in ogni caso, secondo quanto disposto dall'art. 21-*octies* co. 2 legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato.

Visto

-l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

-lo Statuto comunale;

DETERMINA

1) annullare in via d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., come recepita in Sicilia, per le ragioni e i vizi di legittimità tutti fin qui esposti, la determinazione sindacale n. 4 del 13 marzo 2013;

2) conseguentemente, porre in essere tutti gli atti conseguenziali al recesso del Comune di San Fratello dal conferimento in favore dell'Ing. Calogero Ceraso dell'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento sulla sicurezza, misura e contabilità e collaudo nell'ambito del Progetto di recupero dell'edificio comunale sito in via Telegrafi nel Comune di San Fratello (PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013);

3) dare mandato al R.U.P. di porre in essere con urgenza tutti gli atti necessari e conducenti al conferimento di un nuovo incarico professionale nel rispetto delle disposizioni regolamentari e normative vigenti richiamate in premessa e in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento fissati nel vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché di economicità dell'azione amministrativa;

4) disporre la notifica della presente determinazione all'Ing. Calogero Ceraso e al Ministero dell'Interno, nonché la pubblicazione della stessa all'Albo pretorio del Comune, da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale,
San Fratello 03/02/2015

Il Sindaco
(Dott. Francesco Fulia)

